PARTENZA DALLA SVIZZERA

QUESTIONARIO SULLA VOSTRA NOTIFICA DI PARTENZA DALLA SVIZZERA.

Cognome

Nome

N. d'assicurato/a SWICA

Data di nascita

(giorno/mese/anno)

Nazionalità Telefono

(raggiungibile durante il giorno)

E-mail

Altri membri della famiglia (menzionare solo i membri della famiglia minorenni – **le persone adulte devono compilare un modulo separato**). Annotare anche il loro cognome, nome, nazionalità, data di nascita e numero d'assicurato/a.

Per poter verificare l'obbligo d'assicurazione vi preghiamo di voler compilare il questionario e di ritornarcelo firmato. Vi preghiamo di allegare al questionario la conferma della notifica di partenza rilasciata dal vostro Comune di domicilio, qualora non l'abbiate già fatta pervenire a SWICA.

1. ACCERTAMENTO DEL DOMICILIO

Viene costituito un nuovo domicilio all'estero?

Sì al seguente indirizzo (via/NPA/luogo/stato):

No

In caso negativo, siete stati esentati dall'obbligo di assicurazione dal Cantone/Comune?

- Sì Inviateci per favore la conferma scritta (esonero dall'obbligo d'assicurazione).

 (Vogliate tenere conto che la conferma di partenza del comune non corrisponde all'esenzione.)
- No Vi ricordiamo che l'assicurazione di base obbligatoria secondo la LAMal non può essere estinta, poiché secondo la legge federale sull'assicurazione malattie l'obbligo di assicurazione permane se non viene costituito un nuovo domicilio all'estero.

2. LEGAME FINANZIARIO CON LA SVIZZERA

- a) Voi o il/la vostro/a coniuge siete stati distaccati all'estero da un datore di lavoro svizzero nell'ambito di un rapporto di lavoro in essere?
 - Sì Vi preghiamo di farci pervenire la conferma scritta (attestazione di distaccamento della cassa di compensazione AVS) e di comunicarci il vostro nuovo indirizzo (se non già indicato alla domanda 1).

Νo

053i / online / 5.202

- b) Esiste ancora un legame (finanziario) con la Svizzera, per esempio svolgete un'attività lucrativa, percepite una rendita, un'indennità giornaliera (indennità giornaliera di malattia o d'infortunio) o un sussidio di disoccupazione?

 (La domanda 2b deve essere compilata soltanto se il nuovo domicilio si trova in un Paese UE/AELS* o in Gran Bretagna.)
 - Sì Vi preghiamo di indicare quali prestazioni percepite dalla Svizzera o da altri Paesi e di farci pervenire le relative attestazioni, così da permetterci di valutare la vostra situazione individuale.

Prestazioni percepite dalla Svizzera

Prestazioni percepite da altri Paesi

No

- c) Esercitate un'attività lucrativa nell'UE/AELS/Gran Bretagna?
 (La domanda 2c deve essere compilata solo se il vostro/la vostra coniuge è a sua volta assicurato/a presso SWICA.)
 - Sì Inizio del lavoro il
 - No Se il vostro/la vostra coniuge svolge un'attività lucrativa in Svizzera sussiste eventualmente l'obbligo di assicurazione in Svizzera. La vostra situazione deve essere esaminata individualmente. La contatteremo.

Vi ricordiamo che in caso di soggiorno temporaneo all'estero o se non viene stabilito un domicilio all'estero, rimane in essere l'obbligo d'assicurazione in Svizzera e pertanto non può essere disdetta l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se avete anche un/una partner o coniuge con un legame finanziario con la Svizzera, vi preghiamo di verificare l'obbligo d'assicurazione con la sua assicurazione malattia svizzera.

Non appena cesserà il vostro obbligo d'assicurazione in Svizzera, eventuali assicurazioni complementari esistenti saranno disdette (con riserva di diversi accordi).

Informazioni importanti in caso di trasferimento in un Paese UE/AELS/Gran Bretagna con riferimento al persistere dell'obbligo di assicurazione

Se persiste un legame finanziario con la Svizzera sotto forma di salario, rendita, riscossione di indennità giornaliere o di indennità di disoccupazione, continuate a essere soggetti all'obbligo di assicurazione in Svizzera, a meno che non percepiate prestazioni pecuniarie (per es. salario, rendita) dal vostro nuovo Paese di domicilio. A seconda delle circostanze l'obbligo assicurativo persiste anche se percepite prestazioni pecuniarie da altri Paesi UE/AELS o dalla Gran Bretagna (al di fuori del vostro Paese di domicilio).

Diritto di opzione: se trasferite il vostro domicilio in Germania, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Spagna o Finlandia, a determinate condizioni sussiste un diritto di opzione esercitabile entro 3 mesi dal trasferimento. Ciò significa che voi e/o i vostri familiari che non esercitano un'attività lucrativa siete liberi di scegliere in quale Paese stipulare un'assicurazione malattie. Per esercitare il diritto di opzione dovete presentare entro il termine citato all'autorità cantonale competente una richiesta scritta di esenzione dall'obbligo di assicurazione svizzero. L'esenzione è definitiva e irrevocabile.

In caso di esercizio del diritto di opzione, la conferma dell'avvenuta esenzione deve essere immediatamente presentata a SWICA.

Per informazioni dettagliate siete preg	gati di contattare la vostra agenzia SWICA.	

Luogo, data	Firma del/della contraente dell'assicurazione

* Stati UE/AELS

Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EU), Irlanda (IE), Islanda (IS), Italia (IT), Lettonia (LV), Liechtenstein (LI), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Norvegia (NO), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Repubblica Ceca (CZ), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU)

